

**INTESA, DI CUI ALL'ART. 116 3° DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SOTTOSCRITTA TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIUSEPPE CONTE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATILIO FONTANA**

.....

**Art. 2 – Materie**

1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Lombardia sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie:
  - 1) organizzazione della giustizia di pace;
  - 2) norme generali sull'istruzione;
  - 3) istruzione;
  - 4) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
  - 5) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione;
  - 6) commercio con l'estero;
  - 7) tutela e sicurezza del lavoro;
  - 8) professioni;
  - 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
  - 10) tutela della salute;
  - 11) alimentazione;
  - 12) ordinamento sportivo;
  - 13) protezione civile;
  - 14) governo del territorio;
  - 15) porti e aeroporti civili;
  - 16) grandi reti di trasporto e di navigazione;
  - 17) ordinamento della comunicazione;
  - 18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
  - 19) previdenza complementare e integrativa;
  - 20) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  - 21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
  - 22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  - 23) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

.....

## COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE LOMBARDIA

### Art. 9 - Istruzione

1. E' attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa e amministrativa in materia di norme generali sull'istruzione, in relazione a:
  - a) disciplina delle funzioni e dell'organizzazione di un **sistema unico di istruzione e formazione professionale**, con integrazione dell'offerta formativa di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive e mediante l'istituzione di un apposito fondo regionale;
  - b) programmazione dei percorsi di **alternanza scuola-lavoro e di apprendistato di primo livello** e destinazione delle relative risorse per il consolidamento e potenziamento del sistema duale lombardo di istruzione e formazione professionale;
  - c) disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro **del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile, in particolare istituzione dei ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e determinazione della relativa consistenza organica, nonché definizione -in sede di contratti collettivi regionali- di istituti non riservati alla normativa statale in materia di pubblico impiego e alla contrattazione nazionale del comparto scuola;
  - d) programmazione dell'offerta formativa integrata **tra istruzione e formazione professionale**;
  - e) programmazione della rete scolastica, **inclusi gli aspetti afferenti alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche**;
  - f) definizione dei criteri per il **riconoscimento della parità scolastica**, assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
  - g) programmazione dell'offerta dell'istruzione tecnica superiore, anche in relazione al raccordo tra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante;
  - h) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica con riferimento all'individuazione del fabbisogno e delle priorità strategiche sulla base delle quali elaborare la programmazione regionale e costituzione di un fondo pluriennale nel quale far confluire

le risorse dei fondi nazionali per l'edilizia scolastica, per interventi di messa a disposizione dei laboratori e di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;

i) costituzione e disciplina di un **fondo pluriennale per il diritto allo studio ordinario** determinato in funzione del fabbisogno del territorio di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio;

j) costituzione e disciplina **di un fondo pluriennale per il diritto allo studio universitario**, determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;

k) programmazione dell'offerta formativa per adulti e organizzazione dei CPIA;

l) disciplina della composizione e delle funzioni degli organi collegiali territoriali della scuola.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e **connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali**. Sono conseguentemente trasferite alla Regione Lombardia le risorse umane e strumentali assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

.....

## **Art. 22 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up di impresa**

1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi con riferimento a:

a) incentivazione della ricerca e dell'innovazione;

b) diffusione dell'innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale;

c) sviluppo e incentivazione di interazioni tra università, centri di ricerca e imprese;

d) parchi scientifici e tecnologici;

e) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale;

f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari;

- g) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
- h) promozione della cultura scientifica;
- i) gestione del fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica;
- j) cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico tecnologica;
- k) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca;
- l) programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- m) interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi per l'innovazione tecnologica e non;
- n) sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- o) distretti industriali e altre forme aggregative d'impresa;
- p) innovazione tecnologica e organizzativa e crescita digitale per lo sviluppo della nuova industria, con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e delle loro filiere;
- q) sostegno ai processi di start-up e scale-up di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

2. Sono altresì attribuite le competenze amministrative con riferimento a:

- a) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
- b) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati da fondi strutturali;
- c) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
- d) incentivazione e l'agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
- e) gestione del fondo per la crescita sostenibile;
- f) la gestione dei contributi concessi alle imprese sotto forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'art. 24 del D.I. 22.06.2012 n. 83;
- g) funzioni derivanti dall'attuazione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in 134 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

h) funzioni derivanti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 comma. 354 “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI);

i) funzioni derivanti dalla gestione regionalizzata del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, con l’istituzione di una sezione speciale e la possibilità di delegare la funzione di valutazione a livello regionale attraverso un intermediario selezionato secondo criteri definiti congiuntamente;

l) funzioni connesse all’attuazione degli appalti precommerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell’innovazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale.

3. Alla Regione Lombardia è infine attribuita la competenza, in coerenza con la richiesta di istituire nuove figure professionali, a disciplinare la figura del ricercatore impiegato in impresa e a definirne uno specifico inquadramento contrattuale.

### **Art. 23 - Ricerca scientifica e tecnologica in raccordo con il sistema universitario regionale**

1. E’ attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in materia di università, in armonia con la Costituzione, con i principi dell’ordinamento giuridico e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, nonché con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con riferimento a:

a) coordinamento delle Università lombarde attraverso la stipula degli accordi di programma previsti dalla legge 240/2010 negoziati a livello regionale con la conferenza dei rettori;

b) programmazione universitaria, con particolare riferimento all’istituzione di corsi di studio;

c) regionalizzazione del fondo di finanziamento ordinario delle università, definizione della quota premiale in relazione ai risultati raggiunti e valutati secondo criteri e modalità stabiliti congiuntamente tra Regione e Università e regionalizzazione delle politiche di contribuzione studentesca volte al finanziamento dei piani strategici di Ateneo, d’intesa con le Università della Regione;

d) edilizia universitaria;

e) diritto allo studio universitario, comprese le funzioni relative agli investimenti in residenze per studenti;

- f) raccordo tra università, centri di ricerca e imprese sia nel contesto regionale che sovraregionale e internazionale;
- g) raccordo tra le università e il sistema educativo di istruzione e formazione professionale;
- h) disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della figura del ricercatore d'impresa, anche ai fini della carriera accademica e della mobilità tra atenei;
- i) previsione di impiego da parte delle Università del personale a contratto, sia con funzioni di ricerca che di didattica, secondo gli strumenti del diritto privato e del lavoro dipendente o autonomo.